Parametro previsto dalla raccomandazione (EU 2016/336)	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO TAGLIO CODA	RISPOSTE	RIF. Man.
1. Materiale di arricchimento "… i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione…" (Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo I, paragrafo 4)	**n.1** Strutture ed attrezzature – **Materiale per esplorazione e manipolazione: tipologia** "i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa compromettere la salute e il benessere". **Verificare la presenza e la tipologia di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano puliti e nella disponibilità degli animali:** **Indicare quale materiale o materiali sono presenti in ogni box:** ☐ **Assente** **Se presenti:** ☐ **Lettiera di paglia o di vegetali** ☐ **Paglia, fieno o vegetali in rastrelliera** ☐ **Pellet di paglia** ☐ **Tronchetto di legno fresco e morbido (es. pioppo, salice)** ☐ **Tronchetto di legno duro** ☐ **Blocchetti di legno pressato** ☐ **Corde in fibra naturale** ☐ **Catena in metallo/plastica** ☐ **Altro materiale di interesse marginale** ☐ **Altro materiale subottimale** ☐ **Altro materiale ottimale** **Se Altro specificare _____** **Indicare se pulito:** ☐ **Pulito** ☐ **Sporco** **Indicare se disponibile-accessibile:** ☐ **Disponibile-accessibile** ☐ **Non disponibile-non accessibile**	**INSUFFICIENTE:** Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di plastica) o non idoneo (es. copertoni) **MIGLIORABILE:** Presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei **OTTIMALE:** Presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria sub ottimale complementari.	

	N.2 ABM – **Materiale per esplorazione e manipolazione: quantitativo e utilizzo** Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. **Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo (I)= A/(A+B)*100**	**INSUFFICIENTE:** (I)= 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo **MIGLIORABILE:** (I)= 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo **OTTIMALE:** (I)= 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo	
2. Condizioni strutturali e di pulizia "…avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente…" (Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo I, par. 3, lettera a)	**n.3** Strutture ed attrezzature – **Area di decubito** "I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; riposare e alzarsi con movimenti normali" **Verificare le condizioni dell'area di decubito**	**INSUFFICIENTE:** Presenza anche di un solo parametro non sufficiente **MIGLIORABILE:** Tutti i parametri sono sufficienti	
	n.4 ABM – **Pulizia degli animali** Valutazione diretta degli animali. **Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco quando è imbrattato più del 50% della superficie del corpo.**	**INSUFFICIENTE:** Più del 13% di animali sporchi **MIGLIORABILE:** Tra il 6% e il 13% di animali sporchi **OTTIMALE:** Meno del 6% di animali sporchi	

3. Comfort termico e qualità dell'aria "La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali." (Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 10)	**n.5** Strutture ed attrezzature – **Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità** "La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria […] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". **Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità**	**INSUFFICIENTE:** Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi	
		MIGLIORABILE: Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo	
		OTTIMALE: Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo	
	n.6 Management aziendale - **Presenza di gas nocivi** -**Misurazioni** Ogni allevamento dovrà verificare i livelli dei gas NH_3, CO_2 e H_2S e mantenere la documentazione probante le effettive misurazioni effettuate. **Verificare la presenza e la ricorrenza delle misurazioni dei gas nocivi**	**INSUFFICIENTE:** Nessuna misurazione	
		MIGLIORABILE: Almeno 1 misurazione all'anno di NH_3, CO_2 e H_2S	
		OTTIMALE: Almeno 2 misurazioni all'anno in periodi diversi (uno estivo e uno invernale) di NH_3, CO_2 e H_2S	
	n.7 Strutture ed attrezzature - **Presenza di gas nocivi - Valori** "Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". **Verificare la presenza dei gas nocivi: i limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura**	**INSUFFICIENTE:** Concentrazioni di gas nocivi non adeguate per gli animali (indicazione dei limiti: NH_3 > 20 ppm; CO_2 > 3000 ppm; H_2S > 0,5 ppm. (N.B. è considerato non adeguato il superamento del limite anche per un solo parametro)	
		MIGLIORABILE: Concentrazioni di gas nocivi accettabili per gli animali (indicazione dei limiti: NH_3 = 10-20 ppm; CO_2 < 3000 ppm; H_2S < 0,5 ppm)	
		OTTIMALE: Concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH_3 < 10 ppm; CO_2 < 3000 ppm; H_2S < 0,5 ppm)	

4.Stato di salute “Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 1)	**n.8** Management aziendale – **Numero di addetti che si occupano degli animali** "Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti". **Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento. Verificare il rapporto n° addetti – n° di animali**	**INSUFFICIENTE:** Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (3.000 per i siti 2)	
		MIGLIORABILE: Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 2.000 - 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1.500 – 3.000 per i siti 2)	
		OTTIMALE: Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 2.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1500 per i siti 2)	
	n.9 Management aziendale – **Formazione degli addetti (proprietario e detentore)** "Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" e "Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del Decreto Legislativo 122/2011". **Valutare la formazione del personale. La formazione risulta adeguata quando tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche, e almeno il detentore (o suo delegato) ha 5 anni di esperienza nel settore o possiede un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare, l’aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario)**	**INSUFFICIENTE:** Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni e nessun titolo formativo e/o nessun corso di formazione inerente o presenza anche di un solo addetto agli animali senza nessuna istruzione pratica ricevuta	
		MIGLIORABILE: Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni o presenza di titolo di studio e di corso di formazione inerente negli ultimi 3 anni e presenza di istruzioni pratiche a tutti gli addetti.	
		OTTIMALE: Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 5 anni o presenza di titolo di studio e presenza di corsi di formazione inerenti periodici e presenza di istruzioni pratiche per tutti gli addetti.	

4.Stato di salute "…gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli." (Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 4)	**n.10** Strutture ed attrezzature – **Infermeria** "Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli" e "I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale". **Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti. Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei locali infermeria**	**INSUFFICIENTE:** Nessun locale specifico ed identificabile	
		MIGLIORABILE: Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda	
		OTTIMALE: Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio	
	n.11 Management aziendale – **Presenza di un piano di emergenza per la gestione delle morsicature delle code: procedure scritte e formazione** "Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]". **Valutare la presenza delle procedure scritte che contemplino un piano d'azione per l'emergenza al problema della morsicatura delle code**	**INSUFFICIENTE:** Assenza sia di procedure scritte che di formazione specifica	
		MIGLIORABILE: Formazione degli addetti sulla corretta gestione dei fenomeni di morsicatura	
		OTTIMALE Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti	
	n.12 Management aziendale – **Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione** "Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]". **Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale formato e che siano presenti delle procedure scritte**	**INSUFFICIENTE:** Assenza sia di procedure scritte che di formazione specifica	
		MIGLIORABILE: Formazione degli addetti sulle corrette procedure di abbattimento (es. presenza di un corso di formazione sul benessere negli ultimi tre anni con tematica trattata, presenza attestato del corso da norcino, abbattimento eseguito dal veterinario)	
		OTTIMALE: Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti	

4.Stato di salute "Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima." " I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli." (Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo II, C.4)	**n.13** Management aziendale - **Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento da 21 a 27 giorni** "Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli". **In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa; verificarne il rispetto**	**INSUFFICIENTE:** Gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe	
		MIGLIORABILE: Presenza dell'impianto con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo	
		OTTIMALE: Svezzamento dai 28 giorni di vita o presente il solo settore ingrasso	
	n.14 ABM – **Lesioni alla coda** Valutazione diretta degli animali. **Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).**	**INSUFFICIENTE:** Più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni)	
		MIGLIORABILE: Tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni)	
		OTTIMALE: Meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)	
	n.15 ABM – **Lesioni alle orecchie** Valutazione diretta degli animali. **Valutare il numero di soggetti con la presenza di ferite alle orecchie gravi con sanguinamento e/o perdita di tessuto più o meno estesa del padiglione auricolare**	**INSUFFICIENTE:** Più del 5% di animali con lesioni alle orecchie	
		MIGLIORABILE: Tra il 1% e il 5% di animali con lesioni alle orecchie	
		OTTIMALE: Meno del 1% di animali con lesioni alle orecchie	
	n.16 ABM – **Disordini enterici** Valutazione diretta degli animali. **Valutare il numero di box dove siano visibili solo feci liquide**	**INSUFFICIENTE:** Più del 15% di box con solo feci liquide	
		MIGLIORABILE: Tra il 6% e il 15% di box con solo feci liquide	
		OTTIMALE: Meno 6% di box con solo feci liquide	

5. Competizione per cibo e spazio

"le superfici libere a disposizione"

(Decreto Legislativo 122/2011, art.3, co 1, par. a)

n.17 Strutture ed attrezzature - **Densità animale**

"Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg".

Categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	<0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	<0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	<0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	<0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	<0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	<0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	<1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

Verificale la densità degli animali nei locali di stabulazione, indicare l'area, il n° di suini e la categoria di peso

[_____] m2 [_____] n° di suini [_____] peso in kg

INSUFFICIENTE:

Libertà di movimento limitata

MIGLIORABILE:

Libertà di movimento assicurata da una superficie adeguata

OTTIMALE:

Libertà di movimento ottimale con una superficie superiore ai limiti previsti

<table>
<tr>
<td rowspan="2">5. Competizione per cibo e spazio

“Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale” (Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo II, D1, 2)

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate (…) e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”(Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 17)</td>
<td>n.18 Strutture ed attrezzature – Alimentazione: accesso agli alimenti

"Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".

Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad libitum).

In caso di alimentazione ad libitum si considera migliorabile la presenza di un punto di distribuzione per box, come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali

In caso di alimentazione razionata:
<table>
<tr><th>Categoria di peso</th><th>Fronte mangiatoia limitato</th><th>Fronte mangiatoia adeguato</th><th>Fronte mangiatoia ottimale</th></tr>
<tr><td>0-10 Kg</td><td>< 13 cm</td><td>13 – 15 cm</td><td>> 15 cm</td></tr>
<tr><td>10-20 Kg</td><td>< 16 cm</td><td>16 – 20 cm</td><td>> 20 cm</td></tr>
<tr><td>20-30 Kg</td><td>< 18 cm</td><td>18 – 23 cm</td><td>> 23 cm</td></tr>
<tr><td>30-50 Kg</td><td>< 22 cm</td><td>22 – 27 cm</td><td>> 27 cm</td></tr>
<tr><td>50-85 Kg</td><td>< 26 cm</td><td>26 – 33 cm</td><td>> 33 cm</td></tr>
<tr><td>85-110 Kg</td><td>< 28 cm</td><td>28 – 36 cm</td><td>> 36 cm</td></tr>
<tr><td>> 110 Kg</td><td>< 33 cm</td><td>33 – 42 cm</td><td>> 42 cm</td></tr>
</table>
.</td>
<td>INSUFFICIENTE:

Impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento nel caso di alimentazione razionata

MIGLIORABILE:

Ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione ad libitum

OTTIMALE:

Ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti: in caso di alimentazione razionata, con uno spazio al truogolo maggiorato; nel caso di alimentazione ad libitum con più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n.19 ABM – Body Condition Score

Valutazione diretta degli animali.

Valutare il numero di animali sottopeso</td>
<td>INSUFFICIENTE:

Più del 7% di animali sottopeso

MIGLIORABILE:

Tra il 4% e il 7% di animali sottopeso

OTTIMALE:

Meno 4% di animali sottopeso</td>
<td></td>
</tr>
</table>

5. Competizione per cibo e spazio “A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente” (Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo I, par. 7)	**n. 20** Strutture ed attrezzature - **Acqua di abbeverata: disponibilità** "Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" e "A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente". **Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca. Valutare il numero di abbeveratoi presenti, l’accessibilità, il loro funzionamento e la pulizia**	**INSUFFICIENTE:** Distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o abbeveratoi non accessibili o non puliti **MIGLIORABILE:** Presenza di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o abbeveratoio permanente con rabbocco automatico (es sistema a galleggiante), accessibile e pulito **OTTIMALE:** Presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero minimo di 2 per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo	
6. Alimentazione “Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.” (Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 14)	**n.21** Management aziendale – **Gestione degli alimenti e della razione giornaliera** "Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali [...]". **Agli animali deve essere fornita un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata: valutare il tipo di razione somministrata agli animali**	**INSUFFICIENTE:** Razione non adatta agli animali: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni **MIGLIORABILE:** Razione adatta agli animali: es. razione specifica per ogni gruppo -suinetti svezzati, suini all'ingrasso- **OTTIMALE:** Razione ottimale per gli animali: es. razione calcolata da un alimentarista, composta da alimenti con la presenza di nutrienti essenziali	

Elementi informativi relativi all’allevamento	
n. 22 PRESENZA DI ANIMALI CON LA CODA TAGLIATA	
Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata?	Sì
	No
n. 23 PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI DI ANIMALI CON LA CODA TAGLIATA	
In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali:	Si
	No